CAMERA DEI DEPUTATI N. 2290

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

Nuova misura della tassa sui marmi escavati nel territorio dei comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema

Presentato alla Presidenza il 20 aprile 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il regio decreto 11 gennaio 1923, n. 192, fu data facoltà ai Comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema di applicare una tassa sui marmi escavati nel territorio rispettivo fino ai limiti stabiliti dalla seguente tariffa:

	Per tonnellata
a) marmi greggi in blocchi . .	L. 7,50
b) marmi segati in tavole e lastre	» 6
c) marmi lavorati e quadrette . .	» 4
d) mortai e granulati	» 2

Il provvedimento intese sancire un corrispettivo per i servizi resi dai Comuni suddetti all'industria marmifera locale e, segnatamente, il debito concorso della stessa ai maggiori oneri comunali inerenti alla manutenzione delle strade, soggette a più intensa usura per la pesantezza dei mezzi di trasporto del marmo.

Le notevoli variazioni successivamente intervenute nel valore monetario e, quindi, nella misura del tributo, posero l'esigenza di aggiornarne la suindicata tariffa: a tanto provvide la legge 21 agosto 1950, n. 793, la quale, nell'estendere il tributo ai sottoprodotti del marmo, fissò i seguenti limiti massimi:

	Per tonnellata
a) marmi greggi in blocchi . .	L. 180
b) marmi segati in tavole e lastre .	» 144
c) marmi lavorati e quadrette . .	» 96
d) ritagli di lunghezza superiore a cm. 35	» 60
e) ritagli fino a cm. 35	» 48
f) scaglie	» 40
g) granulati	» 32
h) polvere di marmo	» 24

Anche tale aggiornamento si rivelava presto inadeguato, sicché i Comuni interessati, in maggiori difficoltà finanziarie, hanno costantemente fatto ricorso all'applicazione di supercontribuzioni, nella misura del 100 per cento sulla tariffa dei prodotti del marmo e del 50 per cento sulla tariffa dei sottoprodotti del marmo.

Si è venuta così a creare una situazione che, se offre più aderenze alla realtà moneta-

ria, è, allo stesso tempo, fonte di difficoltà per i Comuni interessati, in quanto si controverte sulla loro stessa potestà di sovrimporre al tributo in parola, di natura speciale ed eccezionale.

Ne deriva l'esigenza di eliminare il ricorso da parte dei Comuni stessi al provvedimento, annualmente deliberato, concernente l'applicazione delle supercontribuzioni, perché essi possano nuovamente far sicuro e completo affidamento su un tributo indispensabile per le loro finanze, tenuto anche conto che l'industria marmifera costituisce la prevalente risorsa economica locale.

A questo fine è diretto il presente disegno di legge, modificativo dell'articolo 1 della già citata legge 21 agosto 1950, n. 793, il quale, ponendo nuovi limiti di tariffa, adeguati agli attuali valori della moneta e del mercato dei marmi, intende, in sostanza, imprimere giuridica convalida alla situazione di fatto, originata dal mancato aggiornamento della tassa in via legislativa.

La nuova misura del tributo, la quale, per i prodotti del marmo è pari a 48 volte quella originaria, corrisponde infatti a quella che già trova applicazione pratica e che costituisce il limite massimo, idoneo a contemperare le esigenze dei Comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema a quelle degli operatori economici interessati.

In tale prospettiva va riguardato, pertanto, il divieto, espressamente posto dallo stesso provvedimento in esame, di applicare maggiorazioni, a qualsiasi titolo, sulla proposta tariffa massima: divieto che indirettamente vale a confermare l'equità della tariffa stessa e, quindi, a dimostrare la rispondenza del presente provvedimento ai bisogni degli enti locali interessati, senza che sia pregiudicata l'attuale situazione di mercato della produzione marmifera versiliese.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 della legge 21 agosto 1950, numero 793, è sostituito dal seguente:

È data facoltà ai Comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema di applicare una tassa sui marmi escavati nel territorio rispettivo fino ai limiti massimi stabiliti dalla seguente tariffa:

		Per tonnellata
a) marmi greggi in blocchi . . .	L.	360
b) marmi segati in tavole e lastre .	»	288
c) marmi lavorati e quadrette . .	»	192
d) ritagli di lunghezza superiore ai cm. 35	»	90
e) ritagli fino a cm. 35 di lunghezza	»	72
f) scaglie	»	60
g) granulati	»	48
h) polvere di marmo	»	36

La tariffa massima suindicata non è suscettibile di aumento per qualsiasi titolo.